



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto regionale n. 157 del 30 ottobre 2007 per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Istrana (TV)**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;



**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTA** l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto n. 157 del 30 ottobre 2007, e ai successivi decreti di proroga n.80 del 29 ottobre 2013 e n.44 del 28 aprile 2014, rilasciata dalla regione Veneto alla società Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio della centrale di compressione gas sita nel Comune di Istrana (TV);

**VISTO** il decreto legge del 12 settembre 2014, n. 133 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che ha trasferito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza in materia di AIA per gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW (art. 37, comma 2, lett. d), del D. L. 133/2014);

**VISTA** la nota prot. n. 239 del 3 settembre 2015, trasmessa alla competente Direzione Generale, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha perfezionato l'istanza, precedentemente presentata alla Regione Veneto, per l'esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall'art. 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., chiedendo, per le unità di compressione TC1 e TC2, la deroga prevista dall'art. 273, comma 4, del medesimo decreto legislativo, impegnandosi a non far funzionare ciascuna tali unità per più di 17.500 ore operative dal 1/1/2016 e non oltre il 31/12/2023;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2015-29064 del 19 novembre 2015 con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento, comunicando contestualmente la presa in carico dell'AIA a decorrere dal 28/10/2015;

**VISTA** la nota prot. n. CIPPC-00-2015-2457 del 14 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di deroga avanzata dal Gestore;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 21 dicembre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;



*[Handwritten signature]*

**RILEVATO** che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-303 del 21 dicembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

### *Art. 1*

Il decreto n. 157 del 30 ottobre 2007 per l'esercizio della centrale di compressione gas sita nel Comune di Istrana (TV) della società Snam Rete Gas S.p.A., identificata dal codice fiscale 10238231008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - 20121 San Donato Milanese (MI), ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2457 del 14 dicembre 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.


### *Art. 2*

L'approvazione di eventuali modifiche richieste delle condizioni autorizzate, con particolare riferimento al limite imposto di 3.000 ore/annue di esercizio, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Autorità Competente.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gianluca Galleggi





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb  
E.prot DVA - 2015 - 0031125 del 14/12/2015

CI PPC-00-2015-0002457  
DEL 14/12/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....


Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. - Centrale di Istrana (TV) - Procedimento di modifica - ID 953**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.



ALL. 2457/2015



Commissione Istruttoria IPPC  
SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)

**AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  
(come modificato dal D.Lgs. 46/2014)

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

**Modifica di AIA (ID 953)**

**Unità di compressione TC1 e TC2: Richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

**GESTORE**

SNAM RETE GAS s.p.a.

**Gruppo Istruttore**

Dott. Marcello Iocca – referente G.I.

Ing. Claudio F. Ropicetta

Prof. Antonio Mantovani

Ing. Roberto Morandi – Regione Veneto

Dott. Leonardo Muraro – Provincia di Treviso

Ing. Enzo Fiorin – Comune di Istrana



**Commissione Istruttoria IPPC  
SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

**INDICE**

1.	DEFINIZIONI	3
2.	INTRODUZIONE	5
2.1.	Atti presupposti	6
2.2.	Atti normativi	7
2.3.	Attività istruttorie	8
3.	OGGETTO DELLA MODIFICA	9
4.	LA RICHIESTA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE	10
4.1.	Premessa	10
4.2.	L'impianto autorizzato	10
4.3.	Modifica richiesta	12
5.	Valutazioni del G.I.	13
6.	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE	15



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Veneto
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	SNAM RETE GAS s.p.a. – Centrale di compressione di Istrana sita in comune di Istrana (TV), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l' idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>tecniche:</b> sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) <b>disponibili:</b> le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) <b>migliori:</b> le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-<i>quater</i> co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-<i>octies</i>, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>

## 2 INTRODUZIONE

La centrale di compressione gas della Società SNAM RETE GAS S.p.A., sita nel comune di Istrana (TV), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto reg. Veneto n. 157 del 30 ottobre 2007, successivamente oggetto di due successive proroghe rilasciate con Decreto Reg. n.80 del 29 ottobre 2013 e con Decreto Reg. n.44 del 28 aprile 2014.

Per effetto del DL 12.09.2014, n. 133 (convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 comma 1 della Legge 11.11.2014, n. 164), che ha trasferito al Ministero Ambiente la competenza in materia di AIA per gli impianti di combustione "... *facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW*", il Ministero dell'Ambiente ha "preso in carico", a far data dal 28 ottobre 2015, l'AIA per l'esercizio della Centrale di compressione SNAM RETE S.p.A situata nel Comune di



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

Istrana (TV), comunicando tale atto, al Gestore e alla Regione Veneto, con nota DVA-2015-00029064 del 19/11/2015.

Il Gestore, con nota protocollata DVA-2015-0022290 del 03/09/2015, ha perfezionato l'istanza di esenzione di cui all'art. 273, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le unità di compressione TC1 e TC2, già presentata alla regione Veneto nella qualità di precedente Autorità Competente, fornendo ulteriori integrazioni documentali.

L'Autorità Competente, con la citata nota DVA-2015-0029064 del 29/11/2015 ha comunicato l'avvio del procedimento (**ID 953**) per la **modifica dell'AIA** rilasciata con provvedimento Regione Veneto n. 157 del 30/10/2007, relativamente alla richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite emissivi di cui all'art.273 comma 4, del D.Lgs 152/06 per le unità di compressione TC1 e TC2 dell'impianto di che trattasi (esenzione dall'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni 1 e 4, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., altrimenti applicabili dal primo gennaio 2016, a fronte dell'impegno a non far funzionare la centrale per più di 17.500 ore l'anno).

**2.1. Atti presupposti**

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Centrale di compressione gas della società SNAM RETE GAS s.p.a., sita nel comune di Istrana (TV), con Decreto reg. Veneto n. 157 del 30 ottobre 2007, successivamente oggetto di due successive proroghe rilasciate con Decreto Reg. n.80 del 29 ottobre 2013 e con Decreto Reg. n.44 del 28 aprile 2014.
Vista	La comunicazione prot DVA-2015-0029064 del 19/11/2015 con la quale l'AC ha trasmesso al gestore (e regione Veneto) la "presa in carico" dell'AIA della centrale in oggetto con decorrenza a far data dal 28 ottobre 2015 (art. 37, comma 2, lett. d del D.L. 133/2014)
Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
Visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
Vista	le lettere del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00-2015-0002411 del 09/12/2015, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. – Centrale di compressione gas di Istrana (TV) al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dott. Marcello Iocca – Referente Gruppo Istruttore</li><li>• Ing. Claudio Ropicetta</li><li>• Prof. Antonio Mantovani</li></ul>
Preso atto	Che sono stati nominati i seguenti rappresentante per le Autorità regionali, provinciali e comunali - Ing. Roberto Morandi – Regione Veneto



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

	- Dott. Leonardo Muraro – Provincia di Treviso - Ing. Enzo Fiorin - Comune di Istrana
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: • Ing. Giuseppe Di Marco;

**2.2. Atti normativi**

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.,
visto	Il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED).
visto	<p>l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto.</p> <p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li><li>• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</li></ul>
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ".
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale " <i>l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

	<p>a) <i>quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale".</i></p>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 " <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I</i> ";
tenuto conto	la Circolare Ministeriale prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante " <i>Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46</i> "
Tenuto conto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA-2014-0035071 del 29/10/2014 " <i>Deroghe 17.500 ore – Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del D.lgs. 152/06 – indirizzi applicativi</i> "
vista	la Circolare Ministeriale prot. 0012422 GAB del 17/06/2015 recante " <i>Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs. 4 marzo 2014, n. 46</i> "

**2.3. Attività istruttorie**

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Centrale di compressione gas della società SNAM RETE GAS s.p.a., sita nel comune di Istrana (TV), con Decreto reg. Veneto n. 157 del 30 ottobre 2007, successivamente oggetto di due successive proroghe rilasciate con Decreto Reg. n.80 del 29 ottobre 2013 e con Decreto Reg. n.44 del 28 aprile 2014.
esaminata	La comunicazione resa dal Gestore acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0022324 del 07/07/2015, reiterante precedente richiesta inoltrata alla Autorità competente regionale circa l'esenzione dall'obbligo, per le unità di compressione TC1 e TC2, di rispettare i valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni 1 e 4, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 come mod. dal D.lgs. n. 46/2014, altrimenti applicabili dal primo gennaio 2016, ai sensi dell'art. 273, c. 3, D.lgs. medesimo.
Vista	La dichiarazione di asseverazione per l'esercizio non superiore alle 17.500 ore nel periodo 16.01.2016 – 31.12.2023 presentata dal Gestore il 3.09.2015 e acquisita con protocollo DVA-2015-0022290 del 03/09/2015
Vista	La comunicazione di avvio del procedimento resa dal MATTM ex artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 e s.m.i., con prot. DVA-2015-0029064 del 19/11/2015
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

	veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 11/12/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0002421 del 11/12/2015 e la conseguente approvazione del GI.

### 3 OGGETTO DELLA MODIFICA

<b>Denominazione impianto</b>	SNAM RETE GAS s.p.a. – Centrale di compressione di Istrana (TV)
<b>sede operativa</b>	Via tre Comuni, 10 – 31036 Istrana (TV)
<b>Sede Legale</b>	Piazza S.Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI)
<b>Rappresentante Legale</b>	Maurizio Zangradi Piazza S.Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) Recapiti telefonici: 02-37037224; fax 02-37037260 e-mail: <a href="mailto:maurizio.zangradi@snamretegas.it">maurizio.zangradi@snamretegas.it</a>
<b>Tipo impianto</b>	Centrale termoelettrica – Esistente, modifica sostanziale di AIA
<b>Codice e attività IPPC</b>	Codice IPPC: 1.1 – Impianto facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW <u>Classificazione NACE:</u> Trasporto via pipelines (Codice 6030); <u>Classificazione NOSE-P:</u> • Combustione nelle Turbine a Gas (Codice 101.04).
<b>Gestore Impianto</b>	Maurizio Zangradi Piazza S.Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) Recapiti telefonici: 02-37037224; fax 02-37037260 e-mail: <a href="mailto:maurizio.zangradi@snamretegas.it">maurizio.zangradi@snamretegas.it</a>
<b>Referente IPPC</b>	Maurizio Ruggiero Via Maastricht, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI) Recapiti telefonici: 02-37052067254, fax 02-52067260 e-mail: <a href="mailto:maurizio.ruggiero@snamretegas.it">maurizio.ruggiero@snamretegas.it</a>
<b>Impianto a rischio incidente rilevante</b>	NO
<b>Numero addetti</b>	n.d. (esercizio ordinario in “automatico a distanza”)
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI ( <u>certificazione ISO 14001:2004</u> )



## 4 LA RICHIESTA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

### 4.1. Premessa

La centrale di compressione gas della Società SNAM RETE GAS s.p.a., sita nel comune di Istrana (TV), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto reg. Veneto n. 157 del 30 ottobre 2007, successivamente oggetto di due successive proroghe rilasciate con Decreto Reg. n.80 del 29 ottobre 2013 e con Decreto Reg. n.44 del 28 aprile 2014.

Per effetto del DL 12.09.2014, n. 133 (convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 comma 1 della Legge 11.11.2014, n. 164), che ha trasferito al Ministero Ambiente la competenza in materia di AIA per gli impianti di combustione "... *facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW*", il Ministero dell'Ambiente ha "preso in carico", a far data dal 28 ottobre 2015, l'AIA per l'esercizio della Centrale di compressione SNAM RETE S.p.A situata nel Comune di Istrana (TV), comunicando tale atto, al Gestore e alla Regione Veneto, con nota DVA-2015-00029064 del 19/11/2015.

Il Gestore, con nota protocollata DVA-2015-0022290 del 03/09/2015, ha perfezionato l'istanza di esenzione di cui all'art. 273, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le unità di compressione TC1 e TC2, già presentata alla regione Veneto con nota del 24/06/2014 n.187 nella qualità di precedente Autorità Competente, fornendo ulteriori integrazioni documentali previste dall'art. 29-ter, commi 1 e 2, nonché la relazione di riferimento ai sensi DM 272 del 13/11/2014.

Contestualmente, ha comunicato il versamento di una tariffa istruttoria, ritenuta congrua, pari a 3250 euro, calcolata come relativa ad una "modifica sostanziale" secondo le modalità indicate nel DM 24 Aprile 2008.

### 4.2. L'impianto autorizzato

L'impianto effettua esclusivamente il servizio di compressione del gas sul gasdotto Russia-Italia, e pertanto non svolge alcuna attività produttiva.

La compressione del gas, necessaria per il trasporto del gas nella rete di distribuzione dei gasdotti, avviene per mezzo di n 4 compressori centrifughi monostadio azionati direttamente da turbine alimentate da gas naturale prelevato dallo stesso gasdotto servito.

Di seguito un dettaglio sulle quattro turbine installate:




Commissione Istruttoria IPPC  
SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)

Turbine a gas

Denom.	Tipo	Costruttore	Anno entrata in esercizio	Potenza (kW) Condizioni ISO	Potenza (kWt)	Alliment.
TC1	FR3	Nuovo Pignone	1975	10.430	30.711	Gas naturale
TC2	FR3	Nuovo Pignone	1975	10.430	30.711	Gas naturale
TC3	PGT-25 DLE	Nuovo Pignone / General Electric	1997	23.270	62.021	Gas naturale
TC4	PGT-25 DLE	Nuovo Pignone / General Electric	1998	23.270	62.021	Gas naturale

Lo schema, semplificato, di ogni unità di compressione è il seguente:

**SCHEMA DI FUNZIONAMENTO  
UNITA' DI COMPRESSIONE**



Il Gestore riferisce come la centrale sia stata progettata per essere esercita “in automatico a distanza”, peraltro con possibilità di funzionamento in “automatico locale” e “manuale locale”, con esercizio in locale effettuato dalla sala controllo della centrale (attraverso impostazione locale sul sistema SCS dei set points richiesti) ed esercizio a distanza effettuato, invece, dal Centro dispacciamento attraverso l’invio dei set point di funzionamento direttamente da San Donato Milanese; pertanto la presenza di personale nella centrale è richiesta solo nelle ore lavorative per esigenze di manutenzione e gestione amministrativa oppure in caso di emergenza su richiesta del dispacciamento.

A ciascuna unità di compressione corrisponde un punto di emissione, autorizzato con l’AIA regionale n. 157/2007, prorogata con Dec 44/2014: nella seguente tabella sono riportati i valori limite per l’ossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx) attualmente autorizzati, ed i nuovi limiti di emissione imposti, a partire dal 1° gennaio 2016, dal D.lgs. n. 152/06 modificato da D.Lgs n.46/2014,



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

salvo deroga concessa ai sensi del comma 4 dell'art. 273 del citato D.Lgs., al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Punto di emissione	Provenienza	Emissioni autorizzate con la vigente AIA Regionale n. 157/2007		Nuovi limiti secondo D.lgs. D.lgs. n. 152/06 modificato da D.Lgs n. 46/2014, vigenti. dal 1/1/2016, salvo deroghe	
		NOx	CO	NOx	CO
E1	TC1	400	100	75*	100
E2	TC2	400	100	75*	100
E9	TC3	75	100	75*	100
E10	TC4	75	100	75*	100

- \* Limite conforme alla Tabella di cui al punto A-bis, comma 2, terzo trattino della Sezione 4 dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- La percentuale di ossigeno di riferimento nei fumi secchi è pari, secondo la menzionata autorizzazione, al 15%.

Sono inoltre presenti altri punti di emissione, considerati non significativi, relativi a n. 4 caldaie (rispettivamente 407 kW, 514 kW, 209 kW e 50 kW) utilizzate per il preriscaldamento del gas combustibile e per uso sanitario/riscaldamento degli uffici, ad un generatore diesel di emergenza.

#### 4.3 Modifica richiesta

La modifica richiesta è relativa all'adeguamento del quadro delle emissioni in atmosfera, a partire dal 1 gennaio 2016, al dettato del D.lgs. n. 152/06 come modificato da D.Lgs n. 46/2014, comprendendo una istanza di esenzione ai sensi art. 273, c.4, DLgs. 152/06 e s.m.i..

Al riguardo il Gestore dichiara che le turbine tipo PGT-25 DLE delle unità di compressione TC3 e TC4 dispongono di bruciatori con tecnologia DLE (basse emissioni di NOx) in grado di permettere il rispetto dei nuovi limiti, a partire dal 1° gennaio 2016, senza alcuna modifica impiantistica.

Per contro, le turbine associate alle unità di compressione TC1 e TC2, installate nel 1975, sono del tipo heavy duty, e non sono in grado di rispettare tali nuovi limiti di emissione, e pertanto il Gestore ha presentato istanza di deroga per l'utilizzo delle unità TC1 e TC2 (ciascuna di potenza pari a 30,7 MW) ai sensi dell'art. 273, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, impegnandosi per un utilizzo delle stesse a non più di 17.500 ore nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2023.

Il quadro emissivo proposto dal Gestore, da rispettare a partire da 1° genn. 2016, è quindi il seguente:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti di emissione richiesti dal Gestore		
		NOx	CO	
E1	TC1	400	100	Ore totali max di esercizio pari a 17500, e comunque non oltre il 31/12/2023
E2	TC2	400	100	
E9	TC3	75	100	
E10	TC4	75	100	





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

Il Gestore non fornisce indicazioni circa la suddivisione annuale delle 17500 ore previste; comunque fornisce il quadro storico, per gli anni 2010-2014, delle ore di funzionamento effettivo dei gruppi TC1 e TC2.

Anno	Unità	Ore/anno
2010	TC1	365
	TC2	363
	Centrale	3372
2011	TC1	141
	TC2	1098
	Centrale	3492
2012	TC1	181
	TC2	135
	Centrale	1699
2013	TC1	997
	TC2	547
	Centrale	3914
2014	TC1	1221
	TC2	277
	Centrale	3348

Inoltre viene presentato un raffronto tra due scenari emissivi dell'intero impianto relativi alla condizione vigente al 31/12/2015 e a quella (con la deroga richiesta) dal 01/01/2016, ipotizzando un numero di ore di funzionamento pari a 2200 ore per ciascuna delle unità TC1 e TC2.

Il Gestore inoltre dichiara che il quadro emissivo richiesto non comporta altre variazioni significative, rispetto a quanto autorizzato, né in termini di utilizzo/deposito di nuove materie prime, né di consumo di energia elettrica, né di produzione di rifiuti.

## 5. VALUTAZIONI DEL G.I.

L'art. 273, c. 4, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che l'autorizzazione possa consentire, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, che i Grandi Impianti di Combustione (GIC) anteriori al 2013 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i (nuovi) valori limite di emissione altrimenti previsti dal precedente comma 3, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che il gestore dell'impianto presenti all'Autorità Competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **La condizione può essere considerata come rispettata, in quanto la richiesta di deroga era già stata presentata alla precedente Autorità Competente-Regione Veneto con nota del 24/06/2014 (vedi precisazione in merito della DVA nella comunicazione di avvio di procedimento DVA 2015-0029064 del 19/11/2015).**



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

- b) che entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il Gestore presenti all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento recante la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 (**inserita come prescrizione**);
- c) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, siano applicati valori limite di emissione **non meno severi** di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione (integrata ambientale), del Titolo I della parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e del Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.lgs. medesimo. **La condizione risulta rispettata, in quanto il Gestore richiede di applicare, per i soli gruppi TC1 e TC2, i medesimi limiti già previsti in AIA, e vigenti al 31/12/2015.**
- d) che l'impianto non abbia già ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 (*Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 2008, con impegno a presentare, in sede di richiesta di AIA, dichiarazione di impegno a non far funzionare l'impianto per più di 20.000 ore operative a partire dal primo gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015*). **La condizione risulta rispettata.**

Il G.I. rileva che:

- il Gestore non ha indicato esplicitamente come intende distribuire, negli otto anni di vigenza della deroga richiesta, il totale delle 17500 ore di esercizio in deroga, come, del resto, consentito dalla formulazione del citato art. 273, comma 4;
- nelle simulazioni che lo stesso Gestore ha presentato, a sostegno della affermazione che la deroga non comporterebbe, su base annua, un peggioramento delle attuali condizioni emissive dell'impianto, vengono utilizzate per le unità di compressione TC1 e TC2 un numero di ore annuo pari a 2200;
- l'esame dei dati storici di esercizio degli anni 2011-2014 indica che le suddette unità sono state utilizzate sempre per un numero di ore annue molto inferiori alle 2200 (cfr. par. 4.3) utilizzate nelle simulazioni e comunque sempre molto inferiori alle 8000 ore teoriche annuali previste.

Nell'ottica, come indicato nella circolare DVA-2014-0035071 del 29/10/2014, di "*rendere chiaro all'Autorità Competente come valutare le comunicazioni di cui all'art. 273, comma 4 lettera b*", ritenendo altresì opportuno, al fine di non concentrare l'impatto negativo sulla componente aria in periodi temporali troppo ristretti, che il monte ore disponibile per l'esercizio in deroga sia da utilizzare in modo sostanzialmente omogeneo nell'arco dell'intero periodo, di otto anni, di vigenza della deroga, considerata altresì la necessità di prevedere, per il Gestore, un adeguato grado di flessibilità operativa, **il G.I., in assenza di indicazioni esplicite da parte del Gestore, ritiene di dover fissare un limite annuo di 3000 ore di funzionamento**, in considerazione dei dati storici e delle valutazioni fornite dal Gestore stesso nelle sue simulazioni e **dei valori di qualità dell'aria (cfr. sotto), tenuto conto dei limiti di emissione attuali e previsti dal 1° gennaio 2016 per gli NOx (inquinante derogato).**

Infine, con riferimento alla valutazione della opportunità di concedere la deroga di che trattasi tenendo nel debito conto gli eventuali vincoli derivanti dalle effettive condizioni ambientali dell'area in cui insiste l'impianto in questione, il G.I. prende atto che in base a quanto indicato nella *Relazione regionale della qualità dell'aria 2014* della Regione Veneto, non vi sono centraline per il rilevamento della qualità dell'aria nel territorio del comune di Istrana, pertanto per l'indicazione dei valori di fondo degli ossidi di azoto nella provincia di Treviso è stata presa a riferimento la centralina di *Background urbano* di Conegliano e la centralina di *Background rurale* di Mansué; in ambedue i casi i valori di fondo espressi come medie annuale per il 2014 sono rispettivamente 24 microgrammi/m<sup>3</sup> e 26



**Commissione Istruttoria IPPC  
SNAM RETE GAS S.p.A – Centrale di Istrana (Treviso)**

microgrammi/m<sup>3</sup>, inferiori al limite di 40 microgrammi/m<sup>3</sup> ed i trend 2010-2014 mostrano dati stabili o in leggera diminuzione, con valori non superiori ai 30 microgrammi/m<sup>3</sup> per la centralina di Conegliano e non superiore ai 20 microgrammi/m<sup>3</sup> per la centralina di Mansuè; che non sono state pertanto individuate particolari criticità, legate alle concentrazioni di ossidi di azoto per l'area in cui insiste l'impianto in questione, e che, inoltre, tale area ricade in una delle aree identificate come maggiormente esposte alla problematica delle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura comunitaria di messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea (prot. 2014/2147).

## 6. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Per quanto sopra esposto:

- considerato che il gestore, con la nota acquisita al DVA-2015-0019685 del 27/07/2015, ha presentato, nei tempi previsti, istanza di modifica sostanziale dell'AIA relativamente alla deroga al rispetto dei limiti di emissione ai sensi dell'art. 273, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- considerato che le condizioni previste ai punti a, c e d del medesimo art. 273 comma 4 risultano rispettate;
- considerate le valutazioni del G.I. di cui al paragrafo 5 del presente PIC;
- considerata congrua la tariffa istruttoria versata dal Gestore;

### IL GRUPPO ISTRUTTORE

Ritiene accoglibile la richiesta di deroga al rispetto dei limiti di emissione di cui alla parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs 152/206 e s-m.i., secondo quanto previsto all'art. 273, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, limitatamente all'esercizio delle unità di compressione denominate TC1 e TC2, con le seguenti prescrizioni:

- la deroga è concessa per un totale di ore di funzionamento di 17500 complessive per le unità, e comunque non oltre il termine ultimo del 31.12.2023;
- fermo restando il limite complessivo delle 17500 ore, il numero di ore annuo di funzionamento consentito per gli impianti TC1 e TC2 è di 3000 ore: eventuali superamenti di tale limite annuo dovranno essere richiesti dal Gestore, e preventivamente approvati dalla Autorità di Controllo, che ne valuterà la concedibilità sulla base dell'effettivo stato della qualità dell'aria relativo alla zona in cui insiste l'impianto;
- entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il Gestore deve presentare all'Autorità Competente un documento recante la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016.

Restano comunque a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto Regionale AIA n. 157 del 30 ottobre 2007 e successive proroghe rilasciate con Decreto Reg. n.80 del 29 ottobre 2013 e con Decreto Reg. n.44 del 28 aprile 2014.